



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE
01 - IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE, CENTRO
ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA', FAMIGLIA E TERZO
SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE**

Assunto il 14/04/2025

Numero Registro Dipartimento 659

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5548 DEL 14/04/2025

Oggetto: Tirocini formativi e di orientamento Università della Calabria _ approvazione schema di convenzione

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTI:

- il D.P.R. 445/2000;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante norme sul procedimento amministrativo;
- la Legge regionale 13 maggio 1996, n.7, recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale";
- il D.P.G.R. n.354 del 24 giugno 1999 concernente la separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella gestionale, modificato con D.P.G.R.206 del 15 dicembre 2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011 contenente disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
- la D.G.R. n. 665 del 14 dicembre 2022, avente ad oggetto: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 20 aprile 2022, n.3 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale nr.12/2022 recante "Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale" approvato con DGR n.6 65 del 14 dicembre 2022;
- la L.R. 1°dicembre 2022, n.42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n.3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1°dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 113 del 25.03.2025 recante: " Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025/2027"
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta Regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 e successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con cui è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò- Dirigente di ruolo della Giunta della Regione Calabria - l'incarico di Dirigente generale ad interim del Dipartimento "Salute e Welfare" nelle more dell'espletamento delle procedure di legge per l'individuazione del Dirigente titolare, per la durata, ai sensi dell'art. 10 del RR n. 11/2021 e s.m.i, di anni uno, salva l'estinzione anticipata per effetto della nomina del titolare;
- il D.D.G. n. 15233 del 28 ottobre 2024 con cui è stato conferito l'incarico di reggenza dell'UOA "Assistenza Socio – Sanitaria e Socio – Assistenziale – Programmazione e Integrazione Socio - Sanitaria" presso il Dipartimento "Salute e Welfare" alla Dott.ssa Saveria Cristiano;
- il D.D.G. n. 15260 del 28 ottobre 2024 con cui è stato conferito l'incarico di reggenza del Settore n. 1 "Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro Antidiscriminazione, Contrasto alla Povertà, Famiglia e Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile" presso l'UOA "Assistenza Socio – Sanitaria e Socio – Assistenziale – Programmazione e Integrazione Socio – Sanitaria" del Dipartimento "Salute e Welfare" al Dott. Cosimo Cuomo;
- il D.D.G. n. 15682 del 08/11/2024 con cui è stata approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori/UOA del Dipartimento "Salute e Welfare";
- il D.D.G. n. 15985 del 14.11.2024 recante "D.D.G. n. 15682 del 08.11.2024 - integrazione, modifica e riapprovazione dell'Allegato 2);
- il D.D.S. n. 4712 del 08/04/2024 con il quale è stata nominata Responsabile del procedimento in oggetto la dott.ssa Ismene Cipolla, funzionaria del Dipartimento Salute e Welfare;

VISTI altresì:

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 che ha emanato il "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 1998, n. 108;

- il Decreto Legge n. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, avente ad oggetto "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";

DATO ATTO che:

-i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;

-al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavori pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

PRESO ATTO:

-del vigente Regolamento Didattico dell'Università della Calabria che prevede e disciplina la materia dei tirocini formativi e di orientamento;

-della richiesta del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali (DISPeS) dell'Università della Calabria, trasmessa con mail del 24/02/2025 e acquisita agli atti al prot. n. 238434 del 10/04/2025, con la quale è stato richiesto alla UOA "Assistenza Socio – Sanitaria e Socio – Assistenziale – Programmazione e Integrazione Socio – Sanitaria" del Dipartimento Salute e Welfare la disponibilità ad accogliere, come tirocinanti, gli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Pubbliche Amministrazioni del DISPeS, al fine del completamento del percorso formativo, a partire dal mese di marzo 2025;

-del riscontro alla suddetta richiesta, giusta nota prot. n. 238294 del 06/03/2025, con la quale la suddetta UOA ha manifestato la propria disponibilità ad ospitare n. 3 (tre) studenti dell'Università della Calabria per lo svolgimento di Tirocini Didattici di Formazione ed Orientamento (tirocini curriculari), di cui n. 2 (due) presso la sede decentrata di Cosenza e n. 1 (uno) presso la sede delle Cittadella regionale;

CONSIDERATO che:

-nel caso specifico, il tirocinio rappresenta il completamento del percorso formativo, essendo finalizzato a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze già acquisite nell'ambito degli studi universitari;

-per il perseguimento di tali finalità, occorre sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro;

-a tal fine, l'università della Calabria, nella qualità di Soggetto Promotore e il Dipartimento Salute e Welfare, UOA "Assistenza Socio – Sanitaria e Socio – Assistenziale – Programmazione e Integrazione Socio – Sanitaria", nella qualità di Soggetto Ospitante intendono dar seguito alla procedura propedeutica per l'avvio dei tirocini curriculari attraverso l'accreditamento del Dipartimento sulla piattaforma digitale dell'Università della Calabria e la sottoscrizione di apposita convenzione, disciplinante le modalità di svolgimento del tirocinio e gli obblighi in capo al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore dell'iniziativa;

RAVVISATA la necessità di procedere celermente al perfezionamento della procedura per l'avvio dei tirocini curriculari di formazione e orientamento, al fine di consentire ai tirocinanti di cui in premessa il completamento del proprio percorso formativo, nei termini già stabiliti dal loro percorso di studi;

RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema di convenzione denominato “tirocinio curriculare di formazione ed orientamento (curriculare)”, quale Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

STABILITO che:

-l'Università della Calabria, in qualità di Soggetto promotore, “assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)”, e che, pertanto, gli oneri assicurativi sono totalmente a carico della medesima Università, così come previsto all'interno della schema di Convenzione;

-conseguentemente, il suddetto schema di Convenzione, atto a promuovere e disciplinare la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

-ogni ulteriore richiesta ad accogliere tirocinanti dovrà essere sempre preventivamente accordata dal Dipartimento Salute e Welfare, quale Soggetto Ospitante;

ATTESTATO che il presente atto è stato formulato su proposta del Responsabile del procedimento, nominato con DDS n. 4712/2024, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente ripetute e confermate per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **di approvare** lo schema di convenzione denominato “tirocinio curriculare di formazione ed orientamento (curriculare)”, quale Allegato A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- **di stabilire** che:
 - l'Università della Calabria, in qualità di Soggetto Promotore, “assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)”, e che, pertanto, gli oneri assicurativi sono totalmente a carico della medesima Università, così come previsto all'interno dello schema di Convenzione;
 - conseguentemente, il suddetto schema di Convenzione, atto a promuovere e disciplinare la realizzazione dei tirocini formativi e di orientamento, non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
 - ogni ulteriore richiesta ad accogliere tirocinanti dovrà essere sempre preventivamente accordata dal Dipartimento Salute e Welfare, quale Soggetto Ospitante;
- **di provvedere** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
- **di provvedere** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista) e ai sensi della legge regionale 6 Aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Ismene Barbara Cipolla

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

COSIMO CUOMO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente UOA

Saveria Cristiano

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Tommaso Calabrò

(con firma digitale)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO (CURRICULARE)

TRA

l'Università degli Studi della Calabria di Rende (CS)- Dipartimento _____ – nel seguito denominato anche “soggetto promotore”– codice fiscale n. _____, con sede legale in _____, rappresentata dal Magnifico Rettore, _____, nato ad _____ il _____, con C.F. _____

E

REGIONE CALABRIA – GIUNTA REGIONALE – Dipartimento _____ nel seguito denominato anche “soggetto ospitante” - con P.IVA n. _____, con sede legale in Viale Europa, Germaneto, – 88100 Catanzaro (CZ), rappresentata dal Direttore Generale _____, nata/o _____ il _____ con C.F. _____

PREMESSO

- che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142, ed ai sensi del decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011 e successive modificazioni;
- che l'Università della Calabria intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 L. 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso aziende ed enti pubblici e privati;
- che il vigente Regolamento Didattico dell'Università della Calabria disciplina in materia di tirocini;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra cui le Università, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento presso datori di lavoro pubblici e privati a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- che i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettere a) e c) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere Tirocini formativi volti a realizzare fasi di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi;
- che il soggetto promotore ed il soggetto ospitante convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi;
- che i Tirocini si configurano come completamento del percorso formativo, essendo finalizzati a perseguire obiettivi di implementazione delle conoscenze acquisite nell'ambito degli studi universitari;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1_Finalità

Ai sensi del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 la Regione Calabria - UOA “Assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale – Programmazione e integrazione socio-sanitaria” si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dell'Ateneo, d'ora in poi denominati “tirocinanti”, su proposta del soggetto promotore.

Art. 2_Modalità

L'Azienda/Ente ospitante si impegna a rispettare il rapporto numero tirocinanti/numero dipendenti come indicato all'art. 1 comma 3 del D.M. del 25 marzo 1998 n. 142 e specificato all'art. 2 della Circolare del 15 luglio 1998 n. 92.

Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

Per ciascun tirocinante accolto nell'impresa/ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante, i dati anagrafici ed il titolo per cui svolge il tirocinio;
- i nominativi del tutor accademico e del tutor aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda/ente;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative.

Art. 3_Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere attività previste dal Progetto Formativo e di Orientamento.
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
- Attenersi alle indicazioni fornite dal responsabile didattico-organizzativo dell'Ateneo e dal Responsabile aziendale.
- Rispettare i regolamenti interni del Soggetto ospitante.
- Mantenere, anche dopo lo svolgimento del tirocinio, la necessaria riservatezza per quanto attiene dati, informazioni o conoscenza in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

A tale fine l'Università si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, per accettazione, il progetto formativo e gli impegni in esso previsti.

Art. 4_Obblighi del soggetto promotore

Il Soggetto promotore assicura il tirocinante per la responsabilità civile verso terzi e per gli infortuni sul lavoro presso idonee compagnie assicurative operanti nel settore, nonché assicura il tirocinante per gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). In caso di incidente e/o infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto ospitante si obbliga a segnalare/denunciare l'evento, entro i tempi e nelle forme previste dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal Soggetto promotore, nonché al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore, altresì, assicura la formazione di base del tirocinante in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art 37, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

Art. 5_Obblighi del soggetto ospitante

L'Azienda/Ente si impegna a:

- rispettare e far rispettare il progetto di formazione ed orientamento concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- erogare al tirocinante la formazione specifica, in relazione al tipo di attività assegnata e al conseguente tipo di rischio che questa comporta;

- segnalare al soggetto promotore eventuali variazioni (sede, orario etc.) di quanto stabilito nel progetto formativo e/o eventuali proroghe del tirocinio prima dell'applicazione della stessa;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria ogni assenza o interruzione da parte del tirocinante durante il periodo di tirocinio;
- compilare la scheda di valutazione;
- rilasciare ad ogni tirocinante un'attestazione relativa al corretto svolgimento del tirocinio stesso;
- segnalare tempestivamente all'Università della Calabria qualsiasi incidente accaduto al tirocinante;
- in caso di incidente del tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio, segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore).

Art. 6_ Oneri

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il soggetto ospitante alcun onere finanziario né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli previsti dalla normativa.

Nel caso il soggetto ospitante intenda offrire ai tirocinanti borse di studio, ovvero consentire loro l'utilizzo dei servizi aziendali (mensa, trasporto, etc.), specificherà i termini della sua offerta o modalità di utilizzo del servizio nel progetto formativo.

Art . 7_ Trattamento dati

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate e di acconsentire che i dati personali raccolti per la sottoscrizione del presente atto siano oggetto di trattamento per gli adempimenti di legge ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 13 dello stesso Regolamento.

Art. 8_ Durata della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di tre anni, decorrenti dalla sottoscrizione e mantiene i suoi effetti in via transitoria sino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

Art. 9_ Imposta di bollo

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università della Calabria, autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate n. 22513 del 1995.

Il Progetto formativo, redatto per ciascuno dei tirocinanti dal Dipartimento interessato, non è soggetto ad imposta di bollo.

Art. 10 - Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letta, approvata, sottoscritta.

_____, li _____

Firma del soggetto promotore
(Direttore) _____

Firma del soggetto ospitante
(Azienda/Ente) _____